

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L'INPS – Direzione Provinciale di Benevento, rappresentato dalla dott.ssa Emma d'Auria in qualità di Direttore Provinciale;

e

la Caritas, gli Ambiti Territoriali Sociali, i Centri Anti Violenza e le Case Rifugio – Provincia di Benevento,

di seguito indicate congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE:

- La Direzione INPS di Benevento intende, con questo protocollo, mettere in campo le risorse e le competenze di cui dispone per aiutare le vittime di questo orribile crimine improntando le proprie attività secondo una logica di rete integrata tra soggetti pubblici e privati per dare più valore alle proprie iniziative e renderle progetti condivisi con la comunità in cui opera, e attivando una cabina di regia con tutti gli enti pubblici coinvolti nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere.
- L'idea di fondo è di accompagnare le donne vittime di violenza, sostenute dalle prestazioni erogate a seguito della consulenza fornita dalla direzione provinciale, in un percorso personalizzato finalizzato all'acquisizione o alla riacquisizione della propria autonomia e indipendenza personale, sociale ed economica.
- La Direzione provinciale INPS di Benevento si rende disponibile a supportare le reti interistituzionali territoriali Antiviolenza nella loro attività di promozione e di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e delle prestazioni previdenziali che l'Istituto riserva alle donne vittime di violenza.
- Tra i partner istituzionali, il Progetto include le Associazioni di volontariato operanti sul territorio, in primis la Caritas.
- I Centri Anti Violenza svolgono la propria missione di ascolto ed aiuto alle donne vittime di ogni forma di violenza di genere, stalking, mobbing ed altro su diverse città italiane;
- è interesse condiviso di INPS, Centri Anti Violenza/Case Rifugio e la Caritas addivenire ad un accordo di collaborazione per gli obiettivi di

tutela delle donne vittime di qualsiasi forma di violenza nella provincia di Benevento;

Tutto ciò premesso, le Parti

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento UE");
- il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal citato d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach),

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Accordo la concreta attuazione di una specifica Linea di azione con cui i Centri Anti Violenza/Case Rifugio e la Caritas si impegnano a collaborare con la Direzione provinciale INPS Benevento alla individuazione di donne vittime di violenza di genere, stalking e mobbing che abbiano i requisiti per accedere alle prestazioni INPS.

In relazione al numero delle potenziali beneficiarie, le Parti concorderanno luoghi e tempi dell'accesso degli operatori dei Centri Anti Violenza/Case Rifugio e della Caritas per lo svolgimento dell'attività di orientamento nell'inoltro della domanda e della gestione telematica della stessa.

Sarà inoltre agevolata l'attività di consulenza tramite l'utilizzo del canale webmeeting.

Le Parti si impegnano inoltre ad avviare una collaborazione finalizzata ad agevolare l'accesso alle informazioni ed ai servizi alle donne vittime di violenza e a promuovere azioni e progetti come di seguito riportato:

Tra le azioni condivise sarà previsto:

- integrazione degli strumenti a supporto delle donne vittime di violenza e del loro nucleo familiare in situazione di grave difficoltà;
- promozione di strumenti di connessione e relazioni interistituzionali per la definizione di sinergie e iniziative comuni e condivise volte alla diffusione della cultura di prevenzione della violenza domestica;
- scambio di informazioni e di esperienze negli ambiti di comune interesse, fermo restando che lo scambio di flussi di dati dovrà essere oggetto di apposita convenzione.
- organizzazione di eventi e di iniziative pubbliche per la diffusione dei risultati raggiunti grazie alle iniziative congiunte;
- organizzare eventi di formazione ed informazione per le operatrici delle organizzazioni afferenti alle reti territoriali interistituzionali, sulle misure attuate da INPS in tema di previdenza ed assistenza;
- attivazione di consulenze specialistiche su casi concreti presi in carico dalle reti; a tal proposito le operatrici delle organizzazioni afferenti alle reti si rendono disponibili a fare attività di formazione per favorire, in quel

- contesto, il migliore approccio da parte dei funzionari dell'Istituto, nei confronti di persone particolarmente fragili;
- avvio di uno sportello (anche virtuale) di relazione con le donne vittime di violenza (accompagnate dalle operatrici che le affiancano nel percorso di empowerment) per supportarle nel disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie per l'accesso alle misure INPS.

Art. 3 - Modalità di attuazione

Le parti firmatarie del presente Accordo si impegnano reciprocamente, in un contesto di fattiva collaborazione e mediante la costituzione di appositi Tavoli tecnici - composti,

per l'INPS, dal Direttore provinciale o persona da lui delegata e, per i Centri Anti Violenza/Case Rifugio e la Caritas, da rappresentanti delegati dalle associazioni medesime, ad avviare scambi di informazioni e di esperienze negli ambiti di comune interesse, a porre in essere ogni attività preordinata a realizzare l'intervento di cui al precedente art. 2 e a monitorare con cadenza semestrale l'attuazione del presente Accordo.

Gli appuntamenti, sempre previa prenotazione dedicata, avranno cadenza bisettimanale e si terranno preferibilmente dalle 14 alle 16 presso uno sportello dedicato presso la Direzione provinciale di Benevento.

Le richieste di informazioni e/o servizio dovranno essere espone nel dettaglio, complete dei dati anagrafici della richiedente e del documento d'identità.

La gestione delle richieste sarà monitorata da un referente INPS che darà impulso all'iter avvalendosi della collaborazione degli uffici di volta in volta coinvolti, anche con il supporto della Direzione.

In particolare, i Centri Anti Violenza/Case Rifugio e la Caritas:

- si mettono a disposizione per l'individuazione delle donne che potrebbero accedere alle prestazioni INPS;
- si impegnano a formare il personale INPS sia per la sensibilizzazione all'accoglienza delle donne in difficoltà sia per la gestione dell'aggressività di genere da parte dell'utenza.

Dal canto suo, la Direzione INPS garantisce la messa a disposizione di:

- personale, nella quantità e professionalità adeguata allo svolgimento delle attività di consulenza di propria competenza e supporto alla presentazione delle domande di prestazione in apposito spazio a ciò destinato presso il front end della sede;
- risorse tecnologico-strumentali per la gestione delle attività amministrative di competenza INPS;
- attività formativa del personale dei Centri Anti Violenza/Case Rifugio e della Caritas sulle principali prestazioni previdenziali e assistenziali INPS.

Art. 4 - Monitoraggio

Il presente Accordo è sottoposto a monitoraggio periodico da parte dell'Istituto, attraverso la rendicontazione delle attività svolte, al fine di effettuare un'analisi sull'attuazione del progetto, sui bisogni rilevati, sull'efficacia degli interventi e consentire una valutazione in ordine alla possibilità di prevedere ulteriori iniziative per lo sviluppo della collaborazione.

Art. 5 - Oneri

Per l'attuazione del presente protocollo le Parti provvederanno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle tipologie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, oggetto del presente Accordo, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto dell'Accordo saranno effettuati

esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base dell'Accordo e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (artt. 4, n. 8 e 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati, ai 10/11 sensi degli artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice. A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione del presente Accordo e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascuno adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, in osservanza di quanto disposto dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e fino al 31/12/2025.

Le Parti potranno di comune intesa e in ogni momento, con successivo atto scritto, modificare il testo dell'accordo, prorogarne eventualmente la durata nonché recedere unilateralmente dallo stesso.

Art. 8 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo.

In caso di mancata risoluzione amichevole, è competente in via esclusiva il Foro di Benevento.


Letto, approvato e sottoscritto in Benevento il 24 novembre 2023

Per la Direzione provinciale di Benevento
dott.ssa Emma d'Auria



Per le Associazioni

Ambito B1




Ambito B2




Ambito B3




Ambito B4




Ambito B5



Caritas BN



CAV "PRO.CE.DO."





CAV "Dillo a noi" Ernesto D'Amico

Casa rifugio S. Agata de' Goti Ernesto D'Amico

CAV S. Agata de' Goti Ernesto D'Amico

CAV "La voce delle donne" Ernesto D'Amico

CAV "Frida" Federica Piccinini

Casa Rifugio per vittime di tratta Telesse Terme Federica Piccinini

Casa L.E.-1. casa rifugio donne vittime di violenza
Telesse Terme (BN) mg